

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CEE) n. 854/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle statistiche del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni tra Stati membri	1
	Regolamento (CEE) n. 855/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	5
	Regolamento (CEE) n. 856/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	7
*	Regolamento (CEE) n. 857/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3663/92 in ordine all'acidità totale minima dei vini da tavola prodotti in Portogallo e oggetto di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per la campagna 1992-93	9
	Regolamento (CEE) n. 858/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	11
	Regolamento (CEE) n. 859/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	13
	Regolamento (CEE) n. 860/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	14
	Regolamento (CEE) n. 861/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	16
	Regolamento (CEE) n. 862/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	18
	Regolamento (CEE) n. 863/93 della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	20

Commissione

- ★ **Direttiva 93/8/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazioni della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** 22

- ★ **Direttiva 93/9/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** 26

- 93/210/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica** 33

- 93/211/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 aprile 1993, recante modifica della decisione 93/127/CEE che istituisce misure di salvaguardia nel settore del riso originario delle Antille olandesi** 36

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CEE) n. 4250/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 373 del 31.12.1988)** 37

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 854/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

relativo alle statistiche del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il completamento del mercato interno presuppone l'eliminazione delle formalità, dei controlli e della documentazione di natura doganale per tutti i movimenti di merci attraverso le frontiere interne;

considerando che può sussistere, per gli Stati membri, l'esigenza di disporre di statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri risultanti da movimenti di transito e da movimenti d'entrata o di uscita dai depositi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽⁴⁾, fa divieto agli Stati membri di introdurre o mantenere formalità prescrivibili con l'obiettivo di redigere statistiche sul transito e il deposito; che al riguardo è necessario offrire una base giuridica comunitaria;

considerando che è necessario delimitare il quadro entro cui gli Stati membri sono autorizzati ad organizzare le proprie rilevazioni statistiche relative ai predetti movimenti al fine di evitare l'eccessiva differenziazione, negli Stati membri, degli obblighi gravanti sui fornitori delle informazioni;

considerando che, all'interno del predetto quadro, è necessario determinare l'oggetto delle statistiche del transito e dei depositi e le conseguenze che queste possono

avere sulla raccolta delle informazioni, che è inoltre necessario provvedere affinché tale raccolta venga indirizzata verso le fonti amministrative esistenti e ricorrere ai servizi responsabili di queste ultime per colmare eventuali lacune, senza perciò gravare ulteriormente sugli obblighi dei fornitori dell'informazione;

considerando che tali obblighi non possono oltrepassare certi limiti, che si tratti di nomenclature, di elementi da dichiarare o di supporti dell'informazione;

considerando l'importanza di alleviare l'onere delle statistiche di transito e di deposito, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di effettuare ciò per mezzo di soglie statistiche;

considerando che la Commissione deve non soltanto adottare disposizioni relative all'applicazione del presente regolamento, ma anche garantire che altre disposizioni di applicazione adottate dagli Stati membri non compromettano lo sgravio degli obblighi dei fornitori dell'informazione; che è opportuno prevedere che la Commissione venga assistita in questo compito dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri hanno la facoltà, ai fini della compilazione di statistiche del transito e dei depositi, di rilevare le informazioni sugli scambi di beni fra Stati membri, in conformità alle norme fissate dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri che esercitano tale facoltà ne informano la Commissione.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni che figurano all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e f) del regolamento (CEE) n. 3330/91.

⁽¹⁾ GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 210 e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per :
- a) transito : l'attraversamento di un determinato Stato membro di merci in circolazione fra due località situate all'esterno del suddetto Stato membro ;
 - b) transito interrotto : il transito durante cui ha luogo una rottura di carico, il trasbordo è anche considerato come tale ;
 - c) regime del deposito doganale : il regime doganale del deposito doganale, come definito agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali ⁽¹⁾ ;
 - d) servizi statistici competenti : i servizi che, in ogni Stato membro, sono responsabili della compilazione delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri.

Articolo 3

Fra le merci di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3330/91 costituiscono oggetto di rilevazione al fine della compilazione della statistica del transito di un determinato Stato membro quelle che, in tale Stato membro, si trovano in situazione di transito interrotto, eccezion fatta per le merci che, introdotte nel suddetto Stato membro quali merci non comunitarie sono state successivamente immesse in libera pratica.

Articolo 4

Fra le merci di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3330/91 costituiscono oggetto di rilevazione al fine della compilazione della statistica dei depositi di un determinato Stato membro :

- a) quelle che, senza che si ponga fine al regime del deposito doganale, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88, da un deposito doganale situato nel suddetto Stato membro ad un deposito doganale situato in un altro Stato membro ;
- b) quelle che, senza che si ponga fine al regime del deposito doganale, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88, a un deposito doganale situato nel suddetto Stato membro da un deposito doganale situato in un altro Stato membro ;
- c) quelle che, essendo sottoposte al regime del deposito doganale nel suddetto Stato membro, sono trasportate in un altro Stato membro con la procedura del transito comunitario esterno ;
- d) quelle che sono sottoposte al regime del deposito doganale nel suddetto Stato membro e provengono da un altro Stato membro con la procedura del transito comunitario esterno.

Articolo 5

1. Gli Stati membri autorizzano, alle condizioni da essi determinate, i fornitori dell'informazione statistica ad utilizzare come supporto dell'informazione statistica i

documenti amministrativi o commerciali già richiesti ad altri fini.

Gli Stati membri, in vista dell'uniformazione della loro documentazione di base, possono tuttavia elaborare supporti di natura esclusivamente statistica, a patto che al fornitore dell'informazione statistica sia lasciata la scelta del supporto da utilizzare.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai supporti da essi autorizzati o elaborati.

Articolo 6

1. In un determinato Stato membro, il fornitore dell'informazione statistica di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/91 è la persona fisica o giuridica che, partecipando in detto Stato ad uno scambio di beni tra Stati membri, elabora il documento amministrativo o commerciale destinato a fungere da supporto dell'informazione statistica in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, prima comma.

In difetto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/91, e in deroga a quest'ultimo, ogni Stato membro designa, fra i servizi amministrativi a cui è messo a disposizione il documento citato al primo comma, quello cui incombe l'obbligo di fornire l'informazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 1, secondo comma, onde dispensare i fornitori dell'informazione totalmente o parzialmente dai loro obblighi.

3. Il fornitore o il servizio di cui al paragrafo 1 si attiene alle disposizioni del presente regolamento, a quelle stabilite in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, nonché alle misure prese dagli Stati membri per l'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 7

1. Nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti :

— fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3330/91, le merci sono designate secondo la loro denominazione commerciale usuale, espressa in modo sufficientemente preciso da poterle identificare e classificare immediatamente e inequivocabilmente nella suddivisione più dettagliata prevista dalla versione in vigore della nomenclatura del sistema armonizzato per la statistica del transito o della nomenclatura combinata per la statistica dei depositi, indipendentemente dal livello a cui tali nomenclature sono applicate. Questa disposizione, tuttavia, non impedisce l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (versione riveduta, NST/R), invece delle suddette nomenclature, nella misura in cui la normativa relativa al supporto utilizzato non vi si opponga ;

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

— il numero di codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui al primo trattino può altresì essere richiesto per tipo di merce.

2. Nel supporto dell'informazione statistica i paesi sono designati dai codici alfabetici o numerici stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa⁽¹⁾.

I fornitori dell'informazione si conformano, per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, alle istruzioni dei servizi nazionali competenti per la compilazione delle statistiche oggetto del presente regolamento.

Articolo 8

1. Gli Stati membri che compilano una statistica del transito determinano quali fra i dati seguenti debbano essere menzionati nel supporto dell'informazione statistica per tipo di merce:

- il paese di provenienza, ai sensi dell'articolo 9;
- il paese di destinazione, ai sensi dell'articolo 9;
- la quantità delle merci, in massa lorda, ai sensi dell'articolo 9;
- il modo di trasporto, in conformità dell'articolo 9, lettera f) 1);
- il luogo d'interruzione del transito, in conformità dell'articolo 9.

2. Gli Stati membri che compilano una statistica dei depositi stabiliscono quali fra i dati seguenti debbano essere menzionati nel supporto dell'informazione statistica per tipo di merce:

- Stato membro di provenienza, nello Stato membro in cui entrano le merci, ai sensi dell'articolo 9;
- Stato membro di destinazione, nello Stato membro da cui partono le merci, ai sensi dell'articolo 9;
- paese di origine, ai sensi dell'articolo 9; questo dato può tuttavia essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario;
- quantità delle merci, in massa lorda o in massa netta, ai sensi dell'articolo 9, e in unità supplementari in conformità della nomenclatura combinata, qualora questa venga utilizzata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1;
- valore doganale;
- modo presunto di trasporto, in conformità dell'articolo 9, lettera f) 2);
- regione di destinazione nello Stato membro in cui entrano le merci.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).

3. La definizione dei dati citati ai paragrafi 1 e 2 e le modalità in base alle quali questi ultimi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, ove non lo siano nel presente regolamento.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, si intende per:

- paese/Stato membro di provenienza: l'ultimo paese/Stato membro in cui le merci sono state oggetto di sentenze o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto;
- paese/Stato membro di destinazione: l'ultimo paese/Stato membro che, al momento in cui si costituisce il supporto dell'informazione statistica, è noto quale paese verso cui devono essere inoltrate le merci;
- paese d'origine: il paese di cui le merci sono originarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci⁽²⁾;
- massa lorda: la massa totale delle merci e di tutti gli imballaggi, escluse le attrezzature per il trasporto, in particolare i container;
- massa netta: la massa propria delle merci, priva di ogni imballaggio;
- modo di trasporto: il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo:
 - prima o dopo l'interruzione del transito,
 - all'entrata o all'uscita del deposito.

I modi di trasporto sono:

Codice	Denominazione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizione postale
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Navigazione interna
9	Propulsione propria

Qualora venga fatta menzione di uno dei modi di trasporto sopraindicati, per i codici 1, 2, 3, 4 e 8, gli Stati membri possono disporre che sia precisato anche se le merci sono trasportate in container, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1736/75;

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4).

- g) luogo dell'interruzione del transito : porto, aeroporto o altro luogo in cui il transito è interrotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 10

1. Quando i dati di cui agli articoli 7 e 8 non devono figurare nel documento amministrativo o commerciale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, per i fini per cui esso è richiesto, gli Stati membri incaricano il servizio amministrativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma di rilevarli e trasmetterli ai servizi statistici competenti, secondo le modalità da essi determinate, tenuto conto delle esigenze manifestate dai suddetti servizi statistici.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri definiscono, ad uso di detto servizio amministrativo, i supporti per la trasmissione di tali dati.

Articolo 11

1. Ai fini del presente regolamento, le soglie statistiche sono definite quali limiti, espressi in massa lorda, per la statistica del transito, e in valore, o in massa, per la statistica dei depositi, entro i quali gli obblighi del fornitore dell'informazione sono sospesi.

2. Per quanto riguarda la statistica del transito, la soglia è fissata per ogni tipo di merce ad almeno :

- 50 kg, in caso di trasporto aereo,
- 1 000 kg, per le altre modalità di trasporto.

3. Per quanto riguarda la statistica dei depositi, la soglia è fissata ad almeno 800 ECU per ogni tipo di merce, indipendentemente dalla massa della merce oppure ad almeno 50 kg per tipo di merce in caso di trasporto aereo o ad almeno 1 000 kg per tipo di merce per gli altri tipi di trasporti, indipendentemente dal valore della merce.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Articolo 12

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91.

2. Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie alla rilevazione dell'informazione per la compilazione delle statistiche del transito e di quelle dei depositi, se non sono previste dal presente regolamento o adottate in virtù del paragrafo 1.

Tuttavia, se tali disposizioni nazionali hanno l'effetto di compromettere lo sgravio degli oneri dei fornitori d'informazione, le disposizioni che ristabiliscono le condizioni necessarie allo sgravio degli oneri sono adottate in conformità dell'articolo precitato.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri istituito all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 3330/91 può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal suo presidente, sia su iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 1996. Al più tardi tre mesi prima di questa data la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, formula una proposta.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

REGOLAMENTO (CEE) N. 855/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	141,75 (2) (3)
0712 90 19	141,75 (2) (3)
1001 10 00	179,35 (1) (3)
1001 90 91	144,20
1001 90 99	144,20 (3)
1002 00 00	153,48 (6)
1003 00 10	137,79
1003 00 20	137,79
1003 00 80	137,79 (3)
1004 00 00	115,80
1005 10 90	141,75 (2) (3)
1005 90 00	141,75 (2) (3)
1007 00 90	148,84 (4)
1008 10 00	52,63 (3)
1008 20 00	96,46 (4)
1008 30 00	56,99 (3)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	56,99
1101 00 00	214,52 (3)
1102 10 00	226,74
1103 11 30	290,53
1103 11 50	290,53
1103 11 90	230,20

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 856/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8

aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	4	5	6	7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	1,79
1001 90 99	0	0	0	1,79
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	2,50

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	4	5	6	7	8
1107 10 11	0	0	0	3,19	3,19
1107 10 19	0	0	0	2,38	2,38
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 857/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3663/92 in ordine all'acidità totale minima dei vini da tavola prodotti in Portogallo e oggetto di contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per la campagna 1992-93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3663/92 della Commissione⁽³⁾ ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola e altri prodotti vitivinicoli per la campagna 1992-93; che nell'articolo 2 e nell'allegato figurano i requisiti qualitativi minimi cui devono rispondere i vini da tavola bianchi e rossi, in particolare in materia di acidità totale minima (espressa in acido tartarico);considerando che il periodo fissato agli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1993 al regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3876/92⁽⁵⁾;

considerando che in Portogallo le condizioni di produzione dei vini da tavola son uguali a quelle rilevate e

accettate in Spagna; che è pertanto opportuno, per quanto riguarda l'acidità totale minima, prevedere per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo lo stesso tenore di acido tartarico; che è necessario che questa disposizione acquisti efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3663/92, che concede la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3663/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 2.

ALLEGATO**REQUISITI QUALITATIVI MINIMI RICHIESTI PER I VINI DA TAVOLA****I. Vini bianchi**

- | | |
|--|---|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima : | 10,5 % vol |
| b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico) : | 5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo |
| c) acidità volatile massima : | 9 milliequivalenti per litro |
| d) tenore massimo in anidride solforosa : | 155 mg per litro |

II. Vini rossi

- | | |
|--|---|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima : | 10,5 % vol |
| b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico) : | 5 g per litro e 4 g per litro per i vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo |
| c) acidità volatile massima : | 11 milliequivalenti per litro |
| d) tenore massimo in anidride solforosa : | 115 mg per litro |

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e d).

REGOLAMENTO (CEE) N. 858/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.⁽⁵⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	36,28 ⁽¹⁾
1701 11 90	36,28 ⁽¹⁾
1701 12 10	36,28 ⁽¹⁾
1701 12 90	36,28 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,33
1701 99 10	44,33
1701 99 90	44,33 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 859/93 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 1993
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3868/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 851/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3868/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 69,620 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 860/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 756/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 791/93 ⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo, per il calcolo di

questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'8 aprile 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/93 sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 39.
⁽⁷⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 71.
⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
⁽¹¹⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 30 00	161,13	164,15
1103 14 00	161,13	164,15
1103 29 50	161,13	164,15
1104 19 91	273,62	279,66
1108 19 10	231,06	261,89

(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 861/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 1993****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1993, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 779/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 779/93 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 779/93 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 aprile 1993, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:

Zucchero bianco:	37,70	
Zucchero greggio:	34,68	
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$37,70 \times \frac{S^{(1)}}{100}$	oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione:		Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi:	—	
Isoglucosio ⁽²⁾ :	37,70 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ «S» è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 862/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 767/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 767/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, sono utilizzati per convertire gli importiespressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 767/93, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	34,68 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	31,98 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	34,68 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	31,98 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3770
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	37,70
1701 99 10 910	37,70
1701 99 10 950	37,70
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3770

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 863/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 1993****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 769/93⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 769/93 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attual-

mente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 769/93 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 aprile 1993, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 100	37,70 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1702 60 10 000	37,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,3770 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 000	37,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,3770 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,3770 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 90 900	0,3770 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	37,70 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,3770 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

⁽⁴⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 252/93 (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 48).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/8/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

recante modificazioni della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie, ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽²⁾, modificata dalla direttiva 92/39/CEE⁽³⁾, prevede che le prove di migrazione possano essere eseguite o sui prodotti alimentari o su simulanti dei prodotti alimentari, allorché la direttiva 82/711/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ impone di svolgere le prove di migrazione unicamente su simulanti dei prodotti alimentari, a meno che sia stato adottato ufficialmente il metodo di analisi in base al quale è possibile stabilire il livello di migrazione nei prodotti alimentari; che tale divergenza può ostacolare la corretta applicazione delle direttive e che va pertanto eliminata;

considerando che l'uso crescente dei forni a microonde rende necessario stabilire nuovi criteri specifici di prova;

considerando che per eliminare le divergenze esistenti è necessario sopprimere la facoltà degli Stati membri di adottare norme nazionali per le prove di temperature elevate;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 82/711/CEE è così modificata:

1) l'articolo 2 e l'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 2

I tassi complessivi e specifici di migrazione dei costituenti dei materiali e oggetti di cui all'articolo 1 dentro o sopra i prodotti alimentari o simulanti dei prodotti alimentari non devono superare i limiti stabiliti dalla direttiva 90/128/CEE della Commissione^(*) e da ogni altra direttiva specifica in materia.

Articolo 3

1. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari è eseguito nelle peggiori condizioni di durata e di temperatura prevedibili nell'uso reale.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata dalla GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.

Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei simulanti di prodotti alimentari è eseguito mediante prove di migrazione convenzionali, le cui regole di base sono indicate nell'allegato.

2. a) Tuttavia, se uno Stato membro, in base a nuovi elementi o a riesame di quelli esistenti dopo l'adozione della presente direttiva, ha precisi motivi di ritenere che, rispetto ad un materiale o oggetto di materia plastica, le regole di base previste dall'allegato per le prove di migrazione sono inadeguate o per ragioni tecniche o perché le condizioni reali d'impiego differiscono in modo sostanziale dalle condizioni di prova fissate nell'allegato, esso può sospendere nel proprio territorio, in via provvisoria e limitatamente al caso specifico, l'applicazione delle regole di base di cui trattasi e consentire l'applicazione di regole di base più appropriate. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della decisione.

b) La Commissione, dopo aver esaminato quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato, e consultato gli Stati membri in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, emette senza indugio il proprio parere e modifica, se necessario, la presente direttiva. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato regole di base più appropriate può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.

(*) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata dalla GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26. »;

2) l'allegato della direttiva 82/711/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO

NORME DI BASE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE NEI SIMULANTI DI PRODOTTI ALIMENTARI

La determinazione della migrazione nei simulanti dei prodotti alimentari è effettuata utilizzando i simulanti previsti nel capitolo I del presente allegato e alle condizioni di prova specificate al capitolo II dello stesso allegato. Tuttavia, la determinazione della migrazione è limitata ai simulanti di prodotti alimentari e alle condizioni di prova che, nel caso specifico in esame, possono essere ritenute le più rigorose sulla base dell'esperienza.

CAPITOLO I

Simulanti dei prodotti alimentari

1. *Caso generale: materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari di qualsiasi tipo*

Le prove sono effettuate impiegando tutti i simulanti di prodotti alimentari sotto indicati ed utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali ed oggetti in questione:

- acqua distillata o acqua di qualità equivalente (= simulante A),
- acido acetico al 3 % (p/v) in soluzione acquosa (= simulante B),
- etanolo al 15 % (v/v) in soluzione acquosa (= simulante C),
- olio d'oliva rettificato⁽¹⁾ (= simulante D); se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi è necessario utilizzare altri simulanti, l'olio d'oliva deve essere sostituito con una miscela di trigliceridi sintetici⁽²⁾ o con l'olio di girasole. Qualora tutti i simulanti previsti in questo trattino risultino inadeguati, possono essere utilizzati altri simulanti e condizioni di contatto.

Tuttavia, il simulante A deve essere utilizzato unicamente nei casi citati specificatamente nella tabella A del presente allegato.

2. *Caso particolare: materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con un solo prodotto alimentare o con un gruppo specifico di prodotti alimentari*

Le prove sono effettuate:

- impiegando solamente i simulanti di prodotti alimentari indicati come appropriati per i prodotti alimentari o per il gruppo di prodotti alimentari contemplati dalla direttiva 85/572/CEE⁽³⁾;
- quando il prodotto alimentare o il gruppo di prodotti alimentari non sono inclusi nell'elenco di cui al primo trattino, impiegando tra i simulanti di prodotti alimentari indicati al punto 1 solo quello o quelli che meglio corrispondono alle capacità estrattive di quel prodotto alimentare o di quel gruppo di prodotti alimentari.

CAPITOLO II

Condizioni di prova (tempi e temperature)

1. Le prove di migrazione sono effettuate scegliendo tra i tempi e le temperature previsti nella tabella quelli che meglio corrispondono, purché siano inferiori, alle condizioni di contatto normali o prevedibili per i materiali o oggetti di materia plastica in esame.
2. Se un materiale o oggetto di materia plastica supera la prova per un tempo e una temperatura determinati, non è necessario sottoporlo alla prova per un tempo inferiore alla medesima temperatura o alla prova per un tempo equivalente a temperatura inferiore.
3. Tuttavia, se un materiale o oggetto di materia plastica è destinato a venire a contatto con un prodotto alimentare, secondo due o più combinazioni di tempo o di temperatura previste dalla tabella, si determina la migrazione sottoponendo il materiale o l'oggetto a tutte le condizioni di prova applicabili, utilizzando le stesse aliquote di simulante alimentare proveniente dalle prove precedenti.

⁽¹⁾ Caratteristiche dell'olio d'oliva rettificato:

- numero di iodio (Wijs) = 80-88,
- indice di rifrazione a 25 °C = 1,4665-1,4679,
- acidità (espressa in % di acido oleico) = 0,5 % max,
- numero di perossidi (espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio) = 10 max.

⁽²⁾ Caratteristiche della miscela standard di trigliceridi sintetici quali sono descritte dall'articolo di K. Figgé "Food Cosmet. Toxicol" 10 (1972) 81.5.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14.

4. Se un materiale o oggetto di materia plastica è destinato a venire a contatto con un prodotto alimentare in qualsiasi condizione di tempo, le condizioni di prova saranno le seguenti :
- a) se un materiale o oggetto di materia plastica può essere utilizzato nell'impiego reale a temperature inferiori o uguali ai 70 °C — e ciò è specificato da un'apposita etichetta o da istruzioni — effettuare solamente la prova di dieci giorni a 40 °C;
 - b) se un materiale o oggetto di materia plastica può essere utilizzato nell'impiego reale a una temperatura superiore a 70 °C :
 - i) qualora non ci siano etichette o istruzioni a indicare la temperatura prevista nell'impiego reale, si devono utilizzare i simulanti B e C alla temperatura di riflusso, se possibile, o a 100 °C per 2 ore e il simulante D per un tempo di 2 ore alla temperatura di 175 °C;
 - ii) qualora ci siano etichette o istruzioni con le condizioni previste di impiego reale, i tempi e le temperature devono essere scelti in base alla tabella.
5. In deroga a quanto previsto nella tabella e al paragrafo 2, se il materiale o oggetto di materia plastica può essere utilizzato nell'impiego reale per periodi di tempo inferiori a 15 minuti a temperature comprese fra 70 °C e 100 °C — e ciò è specificato da un'apposita etichetta o da istruzioni — effettuare solamente la prova di 2 ore a 70 °C e quella di dieci giorni a 40 °C. Queste prove devono essere effettuate separatamente su differenti campioni. Per ciascuno di questi due tipi di test utilizzare un nuovo campione dello stesso materiale o oggetto da esaminare.
6. Se si constata che l'esecuzione delle prove nelle condizioni previste nella tabella provoca al materiale o all'oggetto di materia plastica delle modifiche fisiche o di altro tipo che non si verificano nelle normali o prevedibili condizioni di uso di quel materiale o articolo occorre effettuare le prove di migrazione in condizioni più appropriate al caso specifico.
7. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere impiegati nei forni a microonde, per le prove di migrazione si deve utilizzare un forno convenzionale e applicare condizioni di tempo e di temperatura adeguate, scelte in base alla tabella.

Tabella

Condizioni di contatto nell'impiego reale	Condizione di prova
<i>Durata di contatto</i>	<i>Tempo di prova</i>
t ≤ 0,5 ore	0,5 ore
0,5 ore < t ≤ 1 ora	1 ora
1 ora < t ≤ 2 ore	2 ore
2 ore < t ≤ 24 ore	24 ore
t > 24 ore	10 giorni
<i>Temperatura di contatto</i>	<i>Temperatura di prova</i>
T ≤ 5 °C	5 °C
5 °C < T ≤ 20 °C	20 °C
20 °C < T ≤ 40 °C	40 °C
40 °C < T ≤ 70 °C	70 °C
70 °C < T ≤ 100 °C	100 °C o temperatura di riflusso
100 °C < T ≤ 121 °C	121 °C (*)
121 °C < T ≤ 130 °C	130 °C (*)
130 °C < T ≤ 150 °C	150 °C (**)
T > 150 °C	175 °C (**)

(*) Utilizzare il simulante C e alla temperatura di riflusso.

(**) In aggiunta ai simulanti A, B e C usati a seconda dei casi a 100 °C o a temperatura di riflusso, usare il simulante D a 150 °C o 175 °C.

DIRETTIVA 93/9/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie, ma indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commissione ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 92/39/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, prevede la revisione dell'allegato II ed in particolare della sezione B;

considerando che, in base alle informazioni disponibili, alcune sostanze ammesse in via provvisoria su scala nazionale possono essere inserite nell'elenco comunitario e altre sostanze devono essere invece vietate definitivamente;

considerando che talune sostanze ammesse in via provvisoria su scala nazionale possono continuare ad essere permesse per un ulteriore periodo dal momento che i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione non sono ancora disponibili, ma che gli studi richiesti sono in corso o in fase di progettazione;

considerando che dopo l'adozione della direttiva 90/128/CEE è stata chiesta l'autorizzazione all'uso di altre sostanze e che, sulla base dei dati tecnici forniti, è possibile inserirle nell'elenco comunitario;

considerando che per talune sostanze le restrizioni già stabilite devono essere modificate sulla base delle informazioni disponibili;

considerando l'esigenza di consentire il proseguimento dell'uso di alcune sostanze chiaramente definite contenute

in gruppi di sostanze non ben definite ed ora soppresse, in attesa di una decisione sul loro inserimento nell'elenco comunitario;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/128/CEE è così modificata:

1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il controllo dei limiti di migrazione specifici di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione. »;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) Il testo del punto 8 è così modificato:

— dopo la voce « QM(T): quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel prodotto finito espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) » è inserito il testo seguente:

« Ai fini della presente direttiva "QM(T)" significa che la quantità massima di sostanze "residua" ammessa nel prodotto finito deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato. »;

— dopo la voce « LMS(T): limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare espresso come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) » è inserito il testo seguente:

« Ai fini della presente direttiva "LMS(T)" significa che la migrazione specifica deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un metodo concordato. »

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata dalla GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 21.

b) Sezione A :

- sono aggiunte le sostanze incluse nell'allegato I della presente direttiva ;
- il contenuto della colonna « restrizioni » per le sostanze che figurano nell'allegato II della presente direttiva è modificato come indicato.

c) Sezione B :

- sono aggiunte le sostanze incluse nell'allegato III della presente direttiva, in sostituzione di quei gruppi di sostanze che non sono ben definite e che sono soppresse dalla presente direttiva ;
- sono soppresse le sostanze incluse nell'allegato IV della presente direttiva.

d) Le sostanze incluse nell'allegato V della presente direttiva sono trasferite dalla sezione B alla sezione A e sono soggette alle eventuali restrizioni indicate.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri :

- consentono il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti conformi alle disposizioni della presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 1994 ;
 - vietano il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti e non ancora conformi alla presente direttiva a partire dal 1° aprile 1996.
2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA AGGIUNTI ALLA SEZIONE A

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
15565	000106-46-7	1,4-Diclorobenzene	LMS = 12 mg/kg
15820	000345-92-6	4,4'-Difluorobenzofenone	LMS = 0,05 mg/kg
17160	000097-53-0	Eugenolo	LMS = 0,01 mg/kg
22390	000840-65-3	2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile	LMS = 0,05 mg/kg
24057	000089-32-7	Anidride piromellitica	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido piromellitico)
24475	001313-82-2	Solfuro di sodio	
24540	009005-25-8	Amido commestibile	
24888	003965-55-7	5-Solfoisofalato di dimetile, sale monosodico	LMS = 0,05 mg/kg

ALLEGATO II

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA NELLA SEZIONE A PER I QUALI IL CONTENUTO DELLA COLONNA «RESTRIZIONI» È MODIFICATO

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
12788	002432-99-7	Acido 11-amminoundecanoico	LMS = 5 mg/kg

ALLEGATO III

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA AGGIUNTI ALLA SEZIONE B

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
10599/90A	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C 18) distillati	
10599/91	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C 18) non distillati	
10599/92A	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C 18) distillati	
10599/93	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C 18) non distillati	

ALLEGATO IV

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA SOPPRESSI

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
10599/90	061788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C 18)	
10599/92	068783-41-5	Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi	
10600	—	Acidi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C 8-C 22), e dimeri e trimeri degli acidi insaturi	
10720	000999-55-3	Acrilato di allile	
10775	084100-23-2	Acrilato di 4-terz-butilcicloesile	
10990	002156-96-9	Acrilato di decile	
11005	012542-30-2	Acrilato di dicitlopentenile	
11010	024447-78-7	Diacrilato dell'etere bis(2-idrossietilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano	
11020	019485-03-1	Diacrilato di 1,3-butandiolo	
11080	004074-88-8	Diacrilato di dietilenglicole	
11110	002274-11-5	Diacrilato di etilenglicole	
11140	013048-33-4	Diacrilato di 1,6-esandiolo	
11170	026570-48-9	Diacrilato di polietilenglicole	
11200	002426-54-2	Acrilato di 2-(dietilammino)etile	
11230	002439-35-2	Acrilato di 2-(dimetilammino)etile	
11260	000106-90-1	Acrilato di 2,3-epossipropile	
11532	002761-08-2	Acrilato di 3-idrossipropile	
11860	—	Monoacrilato di propilenglicole	
11875	004813-57-4	Acrilato di ottadecile	
12640	000106-92-3	Etere allil-2,3-epossipropilico	
13210	001761-71-3	Bis(4-amminocicloesil)metano	
14008	000098-52-2	4-terz-Butilcicloesano	
14035	001746-23-2	4-terz-Butilstirene	
14560	000126-99-8	2-Cloro-1,3-butadiene	
14650	000079-38-9	Clorotrifluoroetilene	
14833	000623-43-8	Crotonato di metile	
14980	001631-25-0	N-Cicloesilmaleimide	
15030	000931-88-4	Cicloottene	
15060	000142-29-0	Ciclopentene	
15260	000646-25-3	1,10-Diamminodecano	
15270	002783-17-7	1,12-Diamminododecano	
15295	000373-44-4	1,8-Diamminoottano	
16120	000110-97-4	Diisopropanolammina	
16180	005205-93-6	N-(Dimetilamminopropil)metacrilammide	
16252	000110-03-2	2,5-Dimetil-2,5-esandiolo	
16510	000138-86-3	Dipentene	
16719	003813-52-3	Acido endometilentetraidrotalico	
16900	013036-41-4	N-(Etossimetil) acrilammide	
17116	005877-42-9	4-Etil-1-ottin-3-olo	
17150	000078-27-3	1-Etilcicloesano	
17305	000141-02-6	Fumarato di bis(2-etilesile)	
17320	002807-54-7	Fumarato di diallile	
17380	000623-91-6	Fumarato di dietile	
17398	007283-68-3	Fumarato di diottadecile	

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
17800	—	Glucosidi ottenuti da glucosio e pentaeritrite	
17830	—	Glucosidi ottenuti da glucosio e polietilenglicole (peso molecolare superiore a 200)	
17860	—	Glucosidi ottenuti da glucosio e polipropilenglicole (peso molecolare superiore a 400)	
18436	001687-30-5	Acido esaidroftalico	
18490	015511-81-6	Adipato di esametilendiammina	
18610	006422-99-7	Sebacato di esametilendiammina	
18850	000107-41-5	Esilenglicole	
18865	003031-66-1	3-Esin-2,5-diolo	
19140	026952-21-6	Isoottanolo	
19480	002146-71-6	Laurato di vinile	
19660	000141-05-9	Maleato di dietile	
19690	014234-82-3	Maleato di diisobutile	
19720	001330-76-3	Maleato di diisoottile	
19750	000624-48-6	Maleato di dimetile	
19915	000925-21-3	Maleato di monobutile	
20095	046729-07-1	Metacrilato di 4-terz-butilcicloesile	
20200	001888-94-4	Metacrilato di 2-cloroetile	
20320	003179-47-3	Metacrilato di decile	
20455	006606-59-3	Dimetacrilato di 1,6-esandiolo	
20560	000142-90-5	Metacrilato di dodecile	
20830	—	Metacrilato di 1,2-propandiolo	
20920	000688-84-6	Metacrilato di 2-etilesile	
20945	004664-49-7	Metacrilato di 2-idrossiisopropile (= metacrilato di 2-idrossi-1-metiletile)	
20965	002761-09-3	Metacrilato di 3-idrossipropile	
20980	007534-94-3	Metacrilato di isobornile	
21040	029964-84-9	Metacrilato di isodecile	
21070	028675-80-1	Metacrilato di isoottile	
21170	000997-46-6	Monometacrilato di 1,4-butandiolo	
21250	002157-01-9	Metacrilato di n-ottile	
21430	004245-37-8	Metacrilato di vinile	
21670	000563-46-2	2-Metil-1-butene	
21733	000115-19-5	2-Metil-3-butin-2-olo	
21736	002549-61-3	alfa-Metil-epsilon-caprolattone	
21739	002549-60-2	beta-Metil-epsilon-caprolattone	
21742	002549-58-8	delta-Metil-epsilon-caprolattone	
21745	002549-59-9	epsilon-Metil-epsilon-caprolattone	
21748	002549-42-0	gamma-Metil-epsilon-caprolattone	
21850	000095-71-6	Metilidrochinone	
21880	000717-27-1	Diacetato di metilidrochinone	
22465	000112-05-0	Acido nonanoico	
22690	001806-26-4	4-Ottifenolo	
22811	000591-93-5	1,4-Pentadiene	
22842	002590-16-1	Etere diallilico di pentaeritrite	
22858	005343-92-0	1,2-Pentandiolo	
22861	000111-29-5	1,5-Pentandiolo	
22901	000109-68-2	2-Pentene	
22935	003823-94-7	Etere perfluorometilvinilico	

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
22940	006996-01-6	Etere perfluoropropilvinilico	
23140	000092-69-3	4-Fenilfenolo	
25158	000088-98-2	Acido 1,2,3,6-tetraidrotalico	
25630	037275-47-1	Diacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano	
25645	000682-09-7	Etere dialilico di 1,1,1-trimetilolpropano	
25780	025723-16-4	1,1,1-Trimetilolpropano propossilato	
25930	001067-53-4	Tris (2-metossietossi)vinilsilano	
26200	002867-48-3	N-Vinil-N-metilformammide	
26260	001184-84-5	Acido vinilsolfonico	

ALLEGATO V

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA TRASFERITI NELLA SEZIONE A

N. PM/REF	N. CAS	Nome	Restrizioni
(1)	(2)	(3)	(4)
10750	002495-35-4	Acrilato di benzile	
11890	002499-59-4	Acrilato di n-ottile	
15095	000334-48-5	Acido decanoico	
15790	000111-40-0	Dietilentriammina	LMS = 5 mg/kg
19210	001459-93-4	Isoftalato di dimetile	LMS = 0,05 mg/kg
20080	002495-37-6	Metacrilato di benzile	
21280	002177-70-0	Metacrilato di fenile	
24940	000100-20-9	Dicloruro dell'acido tereftalico	LMS(T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico)
25120	000116-14-3	Tetrafluoroetilene	LMS = 0,05 mg/kg

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1993

relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica

(93/210/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che l'afta epizootica è stata confermata in bovini importati recentemente in Italia; che dalle indagini effettuate risulta che l'infezione è stata probabilmente introdotta con l'importazione di bovini provenienti dall'Europa orientale;

considerando che non è stato possibile stabilire l'origine esatta dell'infezione;

considerando che la possibile manifestazione dell'afta epizootica in paesi dell'Europa orientale costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri in seguito agli scambi e alle importazioni di animali vivi e dei loro prodotti;

considerando che sono stati comprovati casi di certificazione falsa o fraudolenta concernenti esportazioni verso la Comunità di animali provenienti da alcuni paesi dell'Europa orientale;

considerando che è pertanto necessario mettere in atto un divieto temporaneo sulle importazioni e sul transito di

animali vivi delle specie ricettive e di taluni prodotti di origine animale che transitano o provengono da questi paesi, in attesa che venga chiarita la situazione sanitaria nell'Europa orientale e che vengono istituiti controlli intensivi sulle importazioni in provenienza da tali paesi;

considerando tuttavia che è possibile, previa valutazione della situazione, autorizzare il transito in questi paesi di carni fresche e di latte, nonché l'importazione e il transito di taluni prodotti sottoposti a trattamento termico originari dei paesi suddetti;

considerando che la Commissione, con decisione 93/143/CEE⁽⁶⁾, relativa all'importazione nella Comunità di alcuni animali vivi e loro prodotti originari o provenienti dalla Slovenia, dalla Croazia e dalle Repubbliche Iugoslave, ha vietato le importazioni e il transito attraverso questi paesi di animali delle specie ricettive e dei loro prodotti;

considerando che la Commissione, con decisione 91/449/CEE⁽⁷⁾, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (relativamente a taluni paesi dell'Europa orientale), modificata dalla decisione 93/139/CEE⁽⁸⁾, ha istituito il modello del certificato di polizia sanitaria da utilizzare per le importazioni di prodotti a base di carne, provenienti in particolare dalla Croazia; che è opportuno riferirsi a questo modello di certificato per garantire che siano importati nella Comunità soltanto determinati tipi di prodotti a base di carne che non presentano rischi per la salute degli animali;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari o provenienti dal territorio dei paesi menzionati nell'allegato.

2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio dei paesi menzionati nell'allegato, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 39.

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari del territorio dei paesi menzionati nell'allegato.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari del territorio dei paesi menzionati nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne contenenti carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili che abbiano subito:

- a) un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore F_0 pari o superiore a 3,00;
- b) un trattamento termico diverso da quello di cui alla lettera a) nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C.

3. Il certificato di polizia sanitaria previsto dalla decisione 91/449/CEE va annotato in conformità al paragrafo 2 per quanto concerne le importazioni di prodotti a base di carne, onde garantire che siano importati unicamente i prodotti sottoposti a trattamento secondo quanto disposto nello stesso paragrafo.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di latte di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari del territorio dei paesi menzionati nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili che abbiano subito un trattamento termico, per 15 secondi, alla temperatura di 71,7 °C o di un altro trattamento termico equivalente.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati sanitari per il latte spedito dai paesi menzionati nell'allegato rechino la seguente dicitura:

« Latte conforme alla decisione 93/210/CEE, del 7 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica. »

Articolo 5

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti lattiero-caseari di animali delle specie bovina,

ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari del territorio dei paesi menzionati nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili che abbiano subito un trattamento termico, per 15 secondi, alla temperatura di 71,7 °C o un altro trattamento termico equivalente oppure che siano stati preparati con latte sottoposto al trattamento termico di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati sanitari per i prodotti lattiero-caseari spediti dai paesi menzionati nell'allegato rechino la seguente dicitura:

« Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 93/210/CEE della Commissione, del 7 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica. »

Articolo 6

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili non menzionati negli articoli da 1 a 5, originari o provenienti dal territorio dei paesi menzionati nell'allegato.

2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio dei paesi menzionati nell'allegato, prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili.

Articolo 7

La presente decisione si applica sino al 10 maggio 1993.

Articolo 8

La decisione 93/143/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***PAESI OGGETTO DI MISURE RESTRITTIVE**

Slovenia	Ungheria
Croazia	Romania
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	Albania
Serbia	Polonia
Montenegro	Estonia
Bosnia-Erzegovina	Lettonia
Belarus	Lituania
Repubblica Ceca	Russia
Repubblica Slovacca	Bulgaria

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1993

recante modifica della decisione 93/127/CEE che istituisce misure di salvaguardia nel settore del riso originario delle Antille olandesi

(93/211/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109,

previa consultazione del comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2 della suddetta decisione,

considerando che la decisione 93/127/CEE della Commissione⁽²⁾ ha subordinato l'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione dai dazi all'importazione, del riso semilavorato di cui ai codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48, originario delle Antille olandesi, all'applicazione di un prezzo minimo pari al 120 % del prelievo applicabile a questo prodotto;

considerando che la situazione del mercato, migliorata dopo l'adozione delle misure di salvaguardia, consente di rendere tali misure meno rigorose;

considerando che, a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, vanno scelte in via prioritaria misure di salvaguardia che perturbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità; che inoltre la portata di queste misure non deve superare il limite strettamente necessario per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi;

considerando che, pertanto, è opportuno fissare il prezzo minimo ad un livello più basso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 93/127/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

L'immissione in libera pratica nella Comunità del riso semilavorato di cui ai codici NC da 1006 30 21 a 1006 30 48, originario delle Antille olandesi, in esenzione dai dazi all'importazione è possibile a condizione che il valore in dogana non sia inferiore a un prezzo minimo di 550 ECU/t. Si applica il tasso di conversione agricolo in vigore al momento dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di beni nella Comunità. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1993.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 50 del 2. 3. 1993, pag. 27.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4250/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 373 del 31 dicembre 1988)

Pagina 57, punto 4 b):

anziché: «... v.l.q.p.r.d. ...»,

leggi: «... v.q.p.r.d. ...».
